

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Legge di bilancio 2021: gli incentivi per le operazioni di aggregazione aziendale

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

La **Legge di bilancio 2021** ha introdotto un nuovo **incentivo** ai processi di **aggregazione aziendale** realizzati attraverso operazioni di **fusione, scissione o conferimento d'azienda**.

In particolare, l'[articolo 1, comma 233, L. 178/2020](#) ha previsto che, in caso di operazioni di **fusione, scissione o conferimento di azienda**, deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, **tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021**, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la **trasformazione in credito d'imposta** delle attività per **imposte anticipate (DTA)** riferite ai seguenti componenti:

1. **perdite fiscali** maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'[articolo 84 Tuir](#) alla medesima data;
2. **importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto** di cui all'[articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011](#), maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data.

Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta **anche se non iscritte in bilancio**.

Le **modalità di trasformazione** in credito d'imposta delle suddette attività sono **stabilite** nel successivo [comma 234](#), laddove è previsto che questa avviene:

- **per un quarto, alla data di efficacia giuridica delle operazioni** di fusione, scissione o conferimento di azienda;

- **per i restanti tre quarti, al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni** sopra indicate per un ammontare complessivo **non superiore al 2%** della somma delle **attività dei soggetti partecipanti** alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla **situazione patrimoniale** di cui all'[articolo 2501-quaterciv.](#), senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, **ovvero al 2%** della somma delle **attività oggetto di conferimento**.

Con specifico riferimento alle aggregazioni realizzate mediante **conferimento d'azienda**, è disposto che le **perdite fiscali del conferitario** rilevano ai fini della trasformazione negli **stessi limiti** e alle **stesse condizioni** previsti per le **perdite portate in diminuzione** del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante di cui all'[articolo 172, comma 7, Tuir](#); a tal fine, è **obbligatoria** la redazione della **situazione patrimoniale** ai sensi dell'[articolo 2501-quater, commi 1 e 2, cod.civ.](#)

Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione, per il soggetto risultante dalla fusione o incorporante, il beneficiario o il conferitario:

1. **non sono computabili in diminuzione** dei redditi imponibili le **perdite** di cui all'[articolo 84 Tuir](#), relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi dei **commi da 233 a 243 dell'articolo 1 L. 178/2020**;
2. **non sono deducibili né trasformabili** in credito d'imposta le **eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo** di cui all'[articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011](#), relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi dei **commi da 233 a 243 dell'articolo 1 L. 178/2020**.

Specifiche disposizione sono poi contemplate nell'ipotesi in cui i **soggetti di cui al comma 233** esercitino l'opzione per la **tassazione di gruppo** di cui all'[articolo 117 Tuir \(comma 235\)](#) o per la **trasparenza fiscale** ex [articolo 115 Tuir \(comma 236\)](#).

In ogni caso, le società che partecipano alle suddette operazioni di aggregazione aziendale devono essere **operative da almeno due anni** e, alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti, **non** devono far parte dello **stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto** ai sensi dell'[articolo 2359, comma 1, n. 1\), cod. civ.](#)

Inoltre, le disposizioni in esame **non si applicano** a società per le quali sia stato accertato lo **stato di dissesto** o il **rischio di dissesto** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 180/2015](#), ovvero lo **stato di insolvenza** ai sensi dell'[articolo 5 L.F.](#) o dell'[articolo 2, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 14/2019](#) (cd. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

Da ultimo, ai sensi del [comma 241 dell'articolo 1 L. 178/2020](#), l'**efficacia della trasformazione** delle DTA in credito d'imposta è subordinata al **pagamento** di una **commissione pari al 25%** dell'importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione.

Il **versamento** della commissione è effettuato **per il 40%** entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione aziendale e **per il restante 60%** entro i primi trenta giorni dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle citate operazioni.

La commissione è **deducibile** ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap nell'esercizio in cui avviene il pagamento. Ai fini dell'**accertamento**, delle **sanzioni** e della **riscossione** della commissione, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le **disposizioni in materia di imposte sui redditi**.